



ASSOCIAZIONE ITALIANA
SOCIETÀ CONCESSIONARIE
AUTOSTRADE E TRAFORI

MS/rp

U/20/18 11/01/2018



0000120/18

Egr. dott.
Vincenzo CINELLI
Direttore Generale
Direzione Generale per la Vigilanza sulle
Concessionarie Autostradali
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Via Nomentana 2
00161 ROMA

Oggetto: Riscontro a nota n. 0022737 del 15 dicembre 2017. Obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33 del 2013

Si fa riferimento alla Vostra lettera inviata a tutte le società concessionarie inerente gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33 del 2013.

Al riguardo, in primo luogo, analizzando la normativa richiamata nella nota in riscontro, si ritiene che Codesto Ministero non sia tenuto alla pubblicazione della Convenzione di Concessione, degli Atti Aggiuntivi e relativi Allegati, in quanto non obbligato da tale normativa per le seguenti ragioni.

Nessuna delle disposizioni da Voi citate richiede la pubblicazione di alcuno degli atti stipulati tra codesto Ministero e le società concessionarie, nella sezione "Amministrazione trasparente" del Vostro sito internet, ai sensi del d. lgs. n. 33 del 2013 al fine di consentire il c.d. "accesso civico" (ex art. 5, co. 1), in quanto nessun articolo del citato decreto e il suo allegato A fanno in alcun modo riferimento alla pubblicazione dei documenti di cui trattasi, né ad atti ad essi relativi.

Inoltre, per quanto riguarda l'applicazione della diversa fattispecie del c.d. "accesso civico generalizzato", ex art. 5, co. 2 del citato d. lgs. n. 33 del 2013 relativa al diritto, attribuito a chiunque, di richiedere la pubblicazione di atti e documenti ulteriori rispetto a quelli per cui è previsto l'obbligo di pubblicazione, l'Associazione ritiene sussistenti i profili indicati dall'art. 5bis, co. 2., del d.lgs. n. 33/2013, e pertanto reputa esistenti quegli incompressibili interessi di natura economica, commerciale e industriale, che precludono a una pubblica amministrazione detentrica di dati e documenti, di pubblicare gli stessi a beneficio del pubblico.

Ciò rilevato in via generale, proprio per tenere conto delle esperienze dei Paesi europei, quali Francia, Grecia e Portogallo (diversamente da altri come ad esempio Irlanda, Spagna, Polonia, Austria, Croazia e Slovenia) che, pur in assenza di uno specifico obbligo normativo, hanno ritenuto di pubblicare sui propri siti istituzionali unicamente i contratti di concessione, e non anche i relativi allegati nel rispetto della normativa in materia di riservatezza, segreto commerciale e industriale, si ritiene, che possa essere oggetto di confronto con codesto Ministero la possibilità di procedere alla pubblicazione del solo articolato convenzionale.



A tal fine, rappresentiamo la disponibilità del Comparto autostradale ad approfondire la questione, assicurando la più completa collaborazione con codesta rispettabile Amministrazione per garantire livelli di massima trasparenza in modo coerente con le esperienze più evolute in ambito europeo, nel rispetto della legge, della tutela dei diritti delle concessionarie e degli interessi pubblici e privati inerenti alla fattispecie in esame, ed a tal fine chiediamo a Codesto Ministero di voler fissare un incontro.

Infatti, si ribadisce, che la diffusione al pubblico dei dati aventi natura commerciale e industriale contenuti in particolare negli allegati alla convenzione, come peraltro risulta anche dalle citate esperienze europee, rischia di determinare danni, anche rilevanti, all'attività imprenditoriale delle società concessionarie e, rispetto a tale eventualità, le società concessionarie manifestano, per il tramite di questa associazione, una ferma opposizione.

Rimangono ovviamente impregiudicate, con particolare riferimento agli allegati, le eventuali ulteriori autonome considerazioni di ciascuna singola società, anche in considerazione delle specificità dei relativi contenuti e delle differenti peculiarità societarie, con particolare riferimento, tra l'altro, alla natura pubblica o privata o all'essere o meno quotate in borsa.

Resta inteso che eventuali istanze di accesso civico generalizzato ex art. 5, co 2 del d. lgs. 33/2013, qualora ricevute da codesto Ministero, siano prontamente inoltrate alle singole società concessionarie al fine di consentire alle stesse di controdedurre nel pieno rispetto dei termini di legge e del diritto di difesa, che postula la possibilità di conoscere l'oggetto dell'istanza, le ragioni sottese alla istanza stessa e i dati utili a identificare il richiedente.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
(dr. ing. Massimo Schintu)

